



35164-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Geppino Rago

- Presidente -

sent. n. 1630

Anna Maria De Santis

UP - 1/7/2022

Pierluigi Cianfrocca

- Relatore -

Reg. Gen. n. 10507/2022

Giuseppina A. R. Pacilli

Marco Maria Monaco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis)

contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21.5.2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. (omissis) in difesa della parte civile Casa di (omissis)

(omissis), che ha concluso per la inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte con nota spese;

udito l'Avv. (omissis) in difesa delle parti civili (omissis)

e (omissis) e in sostituzione dell'Avv. (omissis) in difesa di (omissis)

che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata depositando conclusioni scritte e nota spese per conto degli assistiti dell'Avv. (omissis)

udito l'Avv. (omissis), in difesa di (omissis) che ha concluso per l'annullamento della sentenza della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.5.2019 la Corte di Appello di Roma aveva confermato la decisione con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto (omissis) (omissis) responsabile del delitto di concussione commesso tra il dicembre del 2012 ed il 21.4.2013 ai danni di (omissis) e lo aveva condannato alla pena di giustizia perché, in qualità di sanitario che prestava la sua attività

professionale di medico chirurgo presso una clinica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, avrebbe costretto la sua paziente, affetta da stenosi alla spina dorsale, a consegnargli una somma di denaro per il compimento di un intervento chirurgico presso la suddetta struttura;

2. contro la sentenza della Corte romana aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi con cui aveva lamentato vizi di motivazione e di violazione di legge sotto vari profili e con riferimento, in particolare, al possesso, in capo al (omissis) della qualifica soggettiva "propria" del delitto ascrittogli di cui si era contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo nonché, infine, con riguardo agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 323bis cod., pen.;

3. con sentenza del 17.9.2020 (dep. in data 20.10.2020) la VI Sezione di questa Corte, nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse del (omissis) aveva giudicato infondata la censura concernente la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice ed il carattere pubblicistico dell'attività svolta dall'imputato; aveva invece stimato fondato il motivo con cui era stata contestata la motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento, in particolare, alla "causa" della dazione ed aveva di conseguenza annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio su tali aspetti;

4. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21.5.2021, giudicando in sede di rinvio, ha ricondotto il fatto contestato all'imputato nella ipotesi di cui all'art. 319quater cod. pen. e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 2 di reclusione revocando la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici; ha nel contempo condannato il (omissis) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civile nel grado;

5. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del (omissis) lamentando:

5.1 inosservanza dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 319quater cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha fondato la condanna sugli stessi elementi già considerati carenti dalla sentenza rescindente; segnala l'errore in cui è incorsa la Corte romana nel ritenere che l'unico aspetto su cui si era soffermata la S.C. era l'assenza di prova sull'abuso costrittivo quale elemento essenziale del delitto di concussione e, pertanto, si è erroneamente limitata ad escludere tale ipotesi di reato ed a ritenere quella di cui all'art. 319quater cod. pen. laddove, al contrario, la sentenza di annullamento aveva

chiarito che l'abuso della qualità è elemento essenziale di entrambe le fattispecie criminose; sottolinea che la Corte di legittimità aveva annullato la sentenza di appello perché non aveva spiegato per quale ragione l'intervento chirurgico presso la struttura convenzionata fosse l'unica possibilità per la paziente e, in particolare, ha richiamato la sentenza rescindente sulla mancanza di prove in ordine alla strumentalizzazione della qualità; né, aggiunge, era emersa la acquisizione di un vantaggio indebito per l'*extraneus* non essendovi liste di attesa e, dunque, la possibilità di favoritismi; riporta un passo della sentenza impugnata evidenziando come sia stato stesso giudice di rinvio a sostenere che quella della (omissis) era stata una scelta libera ed assunta in piena autonomia rispetto ad altre possibilità per poi, immediatamente dopo, affermare che vi sarebbe stato un condizionamento ovvero una pressione morale esercitata dall'imputato in vista di un suo tornaconto personale; sottolinea come la S.C. avesse invitato il giudice di rinvio ad operare una più attenta valutazione delle testimonianze rese dalle parti civili anche alla luce del contenuto delle deposizioni di altri testi semplicisticamente giudicati inattendibili e segnala che la sentenza impugnata ha perseverato nello stesso errore valutativo;

5.2 inosservanza dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla disamina degli altri motivi di ricorso: segnala che la sentenza di annullamento, dopo aver giudicato fondato il motivo sull'abuso, aveva affermato che gli altri motivi restavano assorbiti rimettendo al giudice di rinvio il compito di esaminare quei punti controversi con riguardo, in particolare, alla attendibilità delle deposizioni "liberatorie" ed alla utilizzabilità delle deposizioni della f (omissis) ex art. 63 cod. proc. pen.;

5.2.1 manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza ed erronea applicazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen.: segnala che, una volta riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 319quater cod. proc. pen., la deposizione della (omissis) (come anche quella del padre di costei) avrebbe dovuto ritenersi inutilizzabile atteso che la condotta di costei concretizza il reato di cui comma 2 di quella stessa disposizione;

5.2.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza, difetto di motivazione e travisamento della prova: richiama il contenuto delle deposizioni di (omissis) e l (omissis) rilevando come la Corte abbia trascurato di approfondirne la portata così come era stata invitata a fare dalla sentenza di annullamento ed abbia anzi valorizzato le loro dichiarazioni in senso accusatorio piuttosto che in termini liberatori; ribadisce come non fosse stata acquisita alcuna prova del "titolo" fondante la consegna della somma al (omissis) essendovi invece ragione di ritenere che essa fosse del tutto svincolata dal rapporto con la struttura

convenzionata; né, aggiunge, era emersa alcuna prova del fatto che l'imputato avrebbe "temporeggiato" nell'eseguire l'intervento in tal modo inducendo la paziente a consegnargli una somma di denaro;

5.3 in subordine: violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione del fatto come riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 319quater cod. pen. piuttosto che in quella di cui all'art. 318 cod. pen.: riassunti gli elementi emersi nel corso del processo, segnala che essi non avrebbero potuto condurre a ritenere il delitto di induzione indebita quanto, semmai, quello di cui all'art. 318 cod. pen. rispetto al quale, tuttavia, varrebbero le medesime considerazioni in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese che andrebbero inquadrate come "corruttori"; in ogni caso, ribadisce che mancherebbe comunque la prova che la consegna del denaro fosse stata legata all'esercizio dei poteri propri della funzione; conclude nel senso che, in tal caso, il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. (omissis) era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 317 cod. pen. poiché "... in qualità di pubblico ufficiale (sanitario che prestava la propria attività professionale presso la clinica (omissis) convenzionata con il sistema sanitario nazionale) abusando della propria qualità di medico chirurgo, costringeva un proprio paziente, in ragione della patologia e delle gravi sofferenze patite, a consegnargli una somma di denaro per il compimento della propria attività professionale: in particolare, (omissis) tra il dicembre 2012 ed il febbraio 2013, contattato ripetutamente da (omissis) sua paziente affetta da stenosi alla spina dorsale che aveva visitato solo otto mesi prima, alle sue richieste di essere sottoposta ad intervento chirurgico in ragione delle gravi sofferenze patite, temporeggiava sui tempi di effettuazione dello stesso limitandosi a prescrivere, per telefono, l'assunzione di farmaci, così costringendola a promettere il pagamento della somma di denaro di 1.000 Euro (denaro non dovuto trattandosi di intervento chirurgico da compiersi presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale) a séguito della quale promessa, assicuratosi della disponibilità del denaro, senza visitare la paziente, fissava l'intervento chirurgico per la data del 18.4.2013 (la prima per lui disponibile). Promessa di denaro che il 16.4.2013 costringeva la (omissis) (omissis) (figlia della (omissis)) a dare in pegno i gioielli di famiglia per poter disporre della liquidità necessaria e che veniva adempiuta il 21.4.2013 quando, due giorni dopo l'intervento chirurgico, (omissis) dopo aver chiesto alla

(omissis) di allontanarsi dalla stanza ove era presente il personale infermieristico, si faceva consegnare il denaro in una busta chiusa”.

2. In data 28.5.2019, la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la responsabilità del (omissis) per il delitto a lui contestato e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, applicando le pene accessorie conseguenti.

3.1 La sentenza della Corte romana era stata impugnata in cassazione con ricorso articolato su diversi motivi: con un primo motivo (corredato da un motivo aggiunto) la difesa aveva evidenziato il vizio di motivazione circa la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle prove liberatorie offerte con riferimento, in particolare, alle testimonianze rese dai testi (omissis) (omissis) ; per altro verso, la difesa aveva contestato la congruità della valutazione di attendibilità delle parti civili sia sotto il profilo “intrinseco” (con riguardo, in particolare, al risentimento da costoro nutrito per la morte della (omissis) sia anche sotto il profilo “estrinseco”, quanto alla assenza di riscontri ovvero alla presenza di elementi in realtà deponenti in senso contrario rispetto al racconto da loro fornito.

Con un secondo motivo, la difesa aveva contestato la configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’odierno ricorrente quale presupposto essenziale perché potessero ravvisarsi gli estremi oggettivi del il reato “proprio” di cui all’art. 317 cod. pen..

Con un terzo motivo, ancora, aveva dedotto il vizio di violazione di legge quanto all’insussistenza dell’elemento materiale del reato da ravvisarsi in un vero e proprio abuso “costrittivo” in danno della persona offesa; con conseguente necessità di inquadrare semmai la vicenda nella diversa ipotesi dell’abuso della qualità di cui all’art. 319quater cod. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della (omissis) ex art. 63 comma 2 cod. pen.; ulteriormente, ancora, nel delitto di truffa.

Il quarto motivo del ricorso aveva denunciato infine violazione di legge con riferimento agli artt. 62 n. 4 e 323bis cod. pen. trattandosi di un fatto di particolare tenuità.

3.2 La S.C., con la sentenza n. 28952 del 2020 ha affrontato in primo luogo la questione della qualifica soggettiva del ricorrente che ha ricondotto a quella del pubblico ufficiale e quella della natura pubblicistica dell’attività svolta nell’ambito di una struttura convenzionata con il SSN, con valutazione che, pertanto, non può essere rimessa in discussione in questa sede.

La stessa S.C. ha invece giudicato fondato “... il motivo con il quale il ricorrente contesta, sotto vari profili, la motivazione in ordine alla ritenuta

responsabilità per il reato contestato” sostenendo che la sentenza “... offre una trama argomentativa non censurabile in ordine alla prova della dazione della somma di danaro all'imputato per l'intervento chirurgico eseguito in regime di convenzione con il SSN, in quanto basata su plurimi elementi, seri, gravi e convergenti” mentre “... a diverse conclusioni deve pervenirsi per la dimostrazione che la ragione di tale dazione fosse da identificarsi nell'abuso costrittivo, che connota la condotta di concussione”.

Ha quindi passato in rassegna la elaborazione giurisprudenziale risalente alle SS.UU. “Maldera” quanto al discrimine tra la condotta di “costrizione” integrante il reato di cui all’art. 317 cod. pen. e quella di “induzione” di cui all’art. 319quater cod. pen. sottolineando che “... tali fattispecie penali sono accomunate, oltre che da uno stesso evento (dazione o promessa dell'indebito), da una medesima modalità di realizzazione: l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico” ovvero “... dalla «strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente sussistente (abuso della sua qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito»”.

Passando all’esame del caso di specie, i giudici della fase rescindente hanno spiegato che “... la Corte di appello ha semplicisticamente richiamato i suddetti principi, senza esaminare il contesto in cui la vicenda si è articolata, per inferirne che la persona era stata “costretta” al pagamento della somma indebita in quanto posta di fronte all'alternativa cruciale di continuare a soffrire o di essere operata dall'imputato, pagando a questi una somma di danaro per una prestazione a lei dovuta”.

Nel caso in esame, la Corte aveva preso atto che “... in sede di merito è stato accertato che l'imputato operava in una struttura privata convenzionata come libero professionista utilizzando un determinato spazio operatorio assegnato dalla clinica, che poteva gestire con autonomia quanto ai tempi necessari di esecuzione degli interventi e senza lista di attesa”.

E, partendo da tale premessa, aveva osservato che “... la Corte di Appello non ha spiegato, pur a fronte di precise contestazioni della difesa, perché l'intervento presso la struttura accreditata, una volta ottenuta la proposta di ricovero su ricetta SSN, fosse l'unica speranza per la paziente, là dove era pur sempre possibile il ricorso a strutture pubbliche o comunque ad altre cliniche private accreditate” aggiungendo che “... non sono invero emerse - né la Corte di appello ne ha fatto cenno - forme di strumentalizzazione da parte dell'imputato nella gestione della malattia della persona offesa (l'imputazione contestava all'imputato di aver temporeggiato sui tempi di effettuazione dell'intervento), tali

da creare una situazione di pressione sulla paziente in funzione della soluzione salvifica dell'intervento presso la struttura convenzionata".

La S.C. ha quindi affrontato l'ulteriore profilo di criticità ravvisato nella sentenza impugnata rilevando che "... l'abuso costringitivo ad opera dell'imputato è stato invero ricostruito attraverso le testimonianze dei parenti della paziente, deceduta prima dell'inizio delle investigazioni" e, in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni di (omissis) figlia della paziente, e del di lei padre (omissis) i quali avevano entrambi riferito "de relato" quanto era stato loro confidato dalla anziana donna in merito alla richiesta che era stata avanzata dall'odierno ricorrente.

Ha in sostanza sottolineato che, oltre per la qualifica di parte civile, si imponeva un onere motivazionale "rafforzato" in considerazione del carattere "indiretto" di quanto riferito dai testi (si deve ritenere quanto ai termini della richiesta dal momento che la dazione della somma è un dato pacifico e su cui la Corte di Cassazione ha in qualche modo apposto un "sigillo" definitivo) ed alla presenza di elementi "distonici" "... quanto alle modalità costringitive adoperate, provenienti dalle testimonianze di coloro che erano venuti in diretto contatto con l'imputato, liquidate in modo semplicistico dalla Corte di Appello come inattendibili"; e ciò, ha osservato la S.C., con riferimento in particolare alla teste

(omissis) i che "... aveva consigliato la persona offesa di rivolgersi al dott. (omissis) per le sue capacità professionali precisando che ad avvenuta guarigione gli aveva consegnato 400 euro a titolo di pura liberalità" girando il medesimo suggerimento al "... al cognato della persona offesa, (omissis) che aveva riferito di aver appreso da costei che per farsi operare dal (omissis) bisognava consegnargli una somma di danaro extra, che costui aveva poi effettivamente versato al predetto senza essere stato sollecitato".

La VI Sezione ha concluso, perciò, con riguardo all'apporto del (omissis) e della (omissis) nel senso che "... le loro testimonianze, per come sintetizzate in motivazione, dimostravano che il dottore (omissis) era stato scelto e consigliato per le sue capacità professionali e che la dazione della somma di danaro in suo favore - al di là della spontaneità o meno della stessa - era stata riconnessa alla possibilità di essere operati da lui stesso, mentre nulla hanno riferito in merito al collegamento del medico alla struttura convenzionata".

Di qui, l'annullamento della sentenza restando "... assorbiti tutti gli altri punti oggetti di ricorso, che dovranno essere oggetto di nuova disamina da parte del giudice di rinvio".

4. Con i primi due motivi del ricorso la difesa del (omissis) sostiene che la sentenza qui impugnata sia stata emessa in violazione di legge con riferimento

all'art. 627 cod. proc. pen. ed all'obbligo del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione rescindente.

Non è perciò inutile precisare che l'annullamento della precedente sentenza è stato disposto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Roma per procedere ad un nuovo giudizio "... che colmi le carenze motivazionali sopra indicate"; in definitiva, il vizio ravvisato e che aveva giustificato l'annullamento era un vizio di motivazione.

È allora appena il caso di ribadire, in via generale, che nel giudizio di rinvio a séguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 8733 del 22/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020), Le Voci Davide, Rv. 278629 - 02).

In presenza di un annullamento per vizio di motivazione, insomma, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio avvalendosi dei medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017, P.G., Rv. 271345 - 01) poiché in tal caso il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36080 del 27/03/2015, Knox ed altri, Rv. 264861 - 01).

Ne consegue che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 20044 del 17/03/2015, S. ed altri, Rv. 263864 - 01, in cui la Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono

ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660 - 01) in quanto il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla loro compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 - 01).

5. Ritiene il collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che la Corte di Appello di Roma abbia proceduto in sede di rinvio senza incorrere nei vizi lamentati con il ricorso.

5.1 I giudici romani hanno premesso che "l'unico motivo per il quale è stato disposto l'annullamento della sentenza impugnata risiede nell'assenza di dimostrazione, all'esito dei giudizi già celebratisi, che *"... la ragione di tale dazione fosse da identificarsi nell'abuso costringitivo che connota la condotta di concussione"* (cfr., pag. 5 della sentenza) atteso che, in ogni caso, la decisione di merito era stata ritenuta non censurabile sotto il profilo della ritenuta dimostrazione della consegna del denaro (cfr., pag. 7 della sentenza di annullamento ove i giudici della fase rescindente, come già precisato, avevano chiarito che *"... la sentenza impugnata offre una trama argomentativa non censurabile in ordine alla prova della dazione della somma di danaro all'imputato per l'intervento chirurgico eseguito in regime di convenzione con il SSN, in quanto basata su plurimi elementi, seri, gravi e convergenti ..."*).

E proprio prendendo in esame questo profilo, la Corte del rinvio ha quindi spiegato che *"... nel caso in esame ... è risultato provato che (omissis) si era rivolta spontaneamente al prevenuto, affinché costui la visitasse a domicilio"* (cfr., pag. 6 della sentenza con le parole del marito della (omissis) (omissis) il quale aveva aggiunto che la sig.ra (omissis) aveva detto *"... a mia moglie e a me, guarda che dopo di questo ti chiede i soldi ..."*).

Ha fatto presente che la figlia, non presente alla visita, aveva appreso dalla madre che il (omissis) aveva consigliato alla anziana donna di perdere peso (cfr., ivi) potendo concludere nel senso che *"... la scelta di essere operata da (omissis) è stata effettuata in piena autonomia dalla (omissis). la quale, dopo averlo contattato telefonicamente, a distanza di mesi da quando l'aveva visitata, e dopo aver appreso della richiesta di pagamento (non dovuto), pur potendo ricorrere ad altri sanitari e ad altre strutture pubbliche, accettava di essere operata dal predetto nella casa di cura (omissis) ' osservando, ancora, che "...*

nessuno dei testi esaminati ha riferito un *quid pluris* a carico del prevenuto dal quale evincere quella strumentalizzazione nella gestione della malattia della (omissis) tale, ovvero, da creare una pressione sulla stessa in funzione della soluzione salvifica dell'intervento presso la Casa di (omissis) ' (cfr., ivi, pag. 7).

Secondo la Corte di Appello, quindi, non era stata acquisita la prova degli elementi del delitto di concussione considerato anche che non era risultato in alcun modo che il (omissis) avesse "temporeggiato" poiché lo stesso (omissis) aveva riferito che era stata la moglie a ricontattare il medico solo dopo dieci mesi dalla visita domiciliare (cfr., ivi, ancora, pag. 7).

Come pure anticipato, la sentenza di annullamento aveva invitato i giudici del rinvio a operare una valutazione particolarmente attenta delle dichiarazioni dei parenti della (omissis) e, in particolare, della figlia di costei, (omissis), sulla eccepita inutilizzabilità delle quali dichiarazioni si dovrà tornare nel prosieguo della motivazione: ma, osserva il collegio, la Corte di Appello ha operato una analisi corretta ed esaustiva delle emergenze istruttorie su cui fondare un giudizio di attendibilità sorretto dal riferimento ad una pluralità di elementi di riscontro: ha richiamato, infatti, le dichiarazioni del marito della (omissis) il quale aveva riferito dell'esito del colloquio telefonico della moglie con il dott. (omissis) facendo presente che "... quando ha attaccato il telefono mia moglie io so andato de la, l'ho trovata a piangere, dico ma che hai fatto, ehh a posta mi rimandava me rimandava perché mi ha chiesto 1.000 Euro ..."; il teste, aveva dunque per un verso riferito su una circostanza da lui percepita direttamente (la moglie piangente all'esito del colloquio con l'imputato); per altro verso, su quanto confidatogli circa il contenuto della conversazione, ovvero sulla richiesta avanzata dal (omissis) la Corte ha correttamente potuto ritenerne la attendibilità alla luce della incontestata circostanza dell'avvenuto pagamento e di altri elementi che ha puntualmente vagliato.

A partire, infatti, dalla circostanza, su cui la difesa non si è intrattenuta, secondo cui il denaro da consegnare al (omissis) era stato reperito dalla figlia (omissis) impegnando alcuni monili.

Ma, anche, dalla (ri)valutazione delle deposizioni degli altri testi su cui, come si è accennato, i giudici del rinvio non sono vincolati dalle considerazioni contenute nella sentenza di annullamento risultando perciò non pertinenti le osservazioni della difesa sulla impossibilità di una loro utilizzazione in senso "accusatorio" ed in contrasto con il contenuto della sentenza rescindente: in particolare, la Corte di Appello di Roma ha vagliato parole di (omissis) e del (omissis) i quali avevano entrambi riferito di avere (a loro dire spontaneamente) consegnato delle somme di danaro al (omissis) che li aveva

operati; il (omissis) infatti, aveva riferito che la (omissis) gli aveva detto, a proposito del (omissis) che "... guarda tocca dargli qualche cosa, gli ho dato 400 Euro ..." (cfr., pag. 9 della sentenza).

E proprio sulla scorta delle parole del (omissis) che la Corte ha potuto congruamente considerare la attendibilità di (omissis) che aveva ritenuto "... credibile laddove non riferiva di atteggiamenti volutamente dilatori da parte del (omissis) così da escludere la sussistenza della costrizione, necessaria alla integrazione del delitto di cui all'art. 317 c.p, ma ... altrettanto credibile quando riferiva che la sig.ra (omissis) confidava alla moglie e a lui che dopo questo ti chiede i soldi" (cfr., pag. 7 della sentenza).

In definitiva, la Corte ha valutato in maniera approfondita, non illogica e non incongrua le dichiarazioni dei testi sottolineando che dalle loro parole era emerso che essi non erano stati affatto "costretti" a consegnare del denaro al (omissis) ma, secondo la Corte, soltanto "indotti" a corrispondergli somme non dovute (cfr., ivi, ancora, pag. 9); senza tuttavia omettere di segnalare che il (omissis) sembrava aver voluto collegare la dazione della somma al fatto di aver potuto in tal modo eseguire l'intervento "prima" tanto che la Corte ha spiegato che "... il ricordo della (omissis) ... confermava quanto riferito da (omissis) (omissis) circa la prassi del prevenuto di indurre i suoi pazienti a corrispondergli soldi, sotto forma di regalia, sì da assicurarsi un più celere intervento chirurgico, non presso una qualsiasi struttura privata (come sostenuto nelle note d'udienza) ma presso la struttura Casa (omissis) convenzionata con il Servizio Nazionale, ove il (omissis) operava" (cfr., ivi, pag. 9).

Il quadro istruttorio così ricostruito, nell'escludere l'esistenza degli elementi propri del delitto di concussione, ha tuttavia autorizzato i giudici del rinvio a ritenere la sussistenza dei presupposti fattuali del delitto di cui all'art. 319quater cod. pen..

Vero che la scelta della (omissis) di farsi operare dal (omissis) fu libera, ben ^{AVENDO} ~~potendo~~ costei potuto rivolgersi ad altra struttura o ad altro professionista; vero anche che il (omissis) non aveva posto le premesse per condizionare l'intervento "salvifico" al pagamento di una somma di denaro: ad esempio, come pure ipotizzato nel capo di imputazione, "temporeggiando" sulla richiesta della paziente sin quando costei non si fosse convinta a pagare.

Ciò non di meno, la Corte ha potuto concludere nel senso che la decisione della (omissis) di accettare la richiesta del (omissis) era stata comunque "condizionata" dalla situazione di sofferenza fisica che sperava di poter risolvere affidandosi ad un sanitario di sua fiducia che, al contempo, potesse operarla in una struttura convenzionata e, perciò, a carico del SSN.

In definitiva, i giudici del rinvio hanno ravvisato gli estremi del delitto di cui all'art. 319quater cod. pen. nella possibilità, per la paziente, di esser operata dal (omissis) "... non presso una qualsiasi struttura privata (...) ma presso la struttura Casa (omissis) convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ove il (omissis) operava" e, perciò, da un medico da lei scelto e da cui non poteva farsi operare in regime puramente privatistico ma che, proprio strumentalizzando la sua posizione presso una struttura convenzionata, aveva potuto assicurarle l'intervento a carico dello Stato (cfr.,. ivi, pag. 9).

5.2 Rileva il collegio che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello in sede di rinvio quanto alla qualificazione del fatto sono corrette: si è chiarito che nel delitto di cui all'art. 319quater cod. pen. l'abuso è indicativo dell'esistenza, in capo all'agente pubblico, di un diritto all'uso della qualità o dei poteri, che viene però deviato dalla sua funzione tipica e non è quindi un presupposto del reato ma un elemento essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell'indebito.

L'abuso in altri termini è legato da un nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell'indebito.

Quanto in particolare all'abuso di qualità le Sezioni Unite "Maldera" hanno chiarito che esso consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico ufficiale e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute; ciò, attraverso una condotta che si concretizza in un "facere" e che deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta.

Nel delitto di concussione deve rimanere estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante dell'*extraneus* qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell'art. 317 cod. pen., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell'indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.

Viceversa, nell'induzione che qualifica la diversa fattispecie di cui all'art. 319quater cod. pen. il processo volitivo altrui, pur condizionato da un rapporto

comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi di importanza primaria, quali l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta ed altro, Rv. 267277 - 01 secondo cui il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico; conf., Sez. 6, Sentenza n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424 - 01).

Si è perciò chiarito che la tipicità della fattispecie induttiva è in definitiva integrata dall'abuso prevaricatore del pubblico agente e dal fine determinante di vantaggio indebito dell'*extraneus* che giustifica anche la punibilità dell'"indotto" il quale non è vittima di una costrizione e nei confronti del quale è certamente esigibile il dovere di resistere alla pressione induttiva dell'*intraneus* tenuto conto che lo scopo della norma è proprio quello di "disincentivare" forme di sfruttamento opportunistico della relazione viziata dall'abuso della controparte pubblica a fronte del quale l'*extraneus* è destinatario di una spinta di natura utilitaristica trovandosi nella condizione di conseguire un indebito tornaconto personale ed in tal modo determinandosi consapevolmente ad accedere alla promessa o alla dazione dell'indebito.

Siffatte considerazioni, dunque, portano a convenire sulla correttezza dell'inquadramento operato dalla Corte di Appello atteso che risultano acquisiti e comprovati tutti gli elementi propri della fattispecie come ancora una volta evidenziati dalle SS.UU. "Maldera" e consistenti nell'abuso prevaricatore del pubblico agente il quale, come nel caso di specie, opera in una condizione di forza ed è nella condizione di sfruttare la debolezza psicologica del privato il quale si risolve a prestare acquiescenza alla richiesta non per evitare un danno

ma con il fine di perseguire un vantaggio ovvero, in definitiva, assicurarsi un trattamento di favore.

Nessun dubbio, nel caso di specie, sul "vantaggio" acquisito dalla (omissis) che aveva potuto farsi operare in regime di convenzionamento con il SSN (e, perciò, come si è detto, a carico dello Stato) dal proprio medico di fiducia e reputato quello in grado di risolverle i gravi problemi di sofferenza fisica da cui era affetta; il (omissis) d'altra parte, aveva potuto assicurare alla sua paziente questa possibilità "di favore" proprio perché – come risulta dalle sentenze di merito – professionista cui la clinica (omissis) aveva assegnato un proprio "spazio operatorio" che egli aveva la possibilità di gestire in piena autonomia, posizione il cui rango pubblicistico era stata ribadita dalla stessa sentenza rescindente ma che egli aveva "piegato" e "strumentalizzato" per indurre la "sua" paziente a versargli una somma di denaro per ottenere proprio quel trattamento "di favore" di cui si è detto.

In quest'ottica, dunque, va letta la circostanza, su cui la difesa ha molto insistito, secondo cui l'operazione presso la clinica (omissis) non fosse affatto l'"ultima speranza" per la (omissis) che, per l'appunto, aveva altre possibilità scegliendo tuttavia di accedere alla richiesta del (omissis) non in quanto "costretta" ma perché "indotta" dalla rappresentata possibilità di conseguire un proprio vantaggio personale che il pubblico ufficiale aveva la possibilità di assicurarle in forza della posizione e del ruolo ricoperti.

Qualora, infatti, si fosse trattato di una situazione di sostanziale "costrizione" dovuta anche alla impossibilità, per la paziente, di risolvere altrimenti la sua situazione di sofferenza, allora effettivamente la condotta del sanitario (come negli esempi illustrati nella sentenza "Maldera") avrebbe potuto integrare gli estremi del delitto di concussione che, nel caso in esame, è stato correttamente escluso.

5.3 Nel contempo, però, proprio la accertata "strumentalizzazione" della posizione del pubblico ufficiale, quale in precedenza illustrata ed utilizzata quale forma di "condizionamento" della volontà del privato, consente di ritenere infondata la sollecitazione difensiva di ricondurre la vicenda nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 318 cod. pen. atteso che, come si è più volte ribadito, ai fini della qualificazione di tale reato, non rileva la circostanza che sia stato il pubblico agente ad assumere l'iniziativa di chiedere il pagamento di una somma di denaro, ma l'instaurazione tra le parti di un rapporto paritario, nell'ambito del quale il privato ha acconsentito all'accordo corruttivo per ragioni di mera convenienza, senza essere stato in alcun modo indotto od intimorito dal pubblico agente (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 52321 del 13/10/2016,

Beccaro Migliorati, Rv. 268520 – 01 in cui si è ribadito che per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato; conf., ancora, su questa linea, Sez. 6, Sentenza n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli ed altro, Rv. 265750 – 01).

Le stesse SS.UU. "Maldera", avevano spiegato che il reato di concussione al pari di quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti; analogamente, hanno spiegato che il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori.

6. Nell'annullare la prima sentenza di appello, la VI Sezione aveva rimesso al giudice del rinvio di esaminare le questioni sollevate dalla difesa con gli altri motivi di ricorso giudicati "assorbiti" (e perciò non esaminati) rispetto al vizio motivazionale ravvisato.

Vero che il giudice del rinvio non ha motivato espressamente su alcuni di questi aspetti; vero anche si trattava di censure manifestamente infondate.

6.1 Il rilievo riguarda in particolare le conseguenze della riqualificazione del fatto in termini di induzione indebita che, secondo la difesa, avrebbe imposto ai giudici di merito di ritenere radicalmente inutilizzabili le dichiarazioni di
(omissis) in quanto a loro volta punibili ai sensi del capoverso dell'art. 319quater cod. pen..

Ebbene, a prescindere da ogni considerazione sulla configurabilità di un concorso morale o materiale di costoro nella condotta dell'anziana madre che, dalla ricostruzione operata nelle sentenze di merito, era stata colei che aveva "promesso" (irrilevante che la dazione sia intervenuta successivamente all'intervento) al ^(omissis) la somma da costui richiesta per essere operata proprio da lui e nella struttura convenzionata, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, in termini univoci e costanti, ha sempre ribadito che le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato (cfr., in tal senso, già Sez. 6, Sentenza n. 4422 del 07/10/2004, Sulpizi ed altro, Rv. 231446 - 01, in cui la Corte ha affermato tale principio in una fattispecie relativa alle dichiarazioni concernenti un presunto episodio di concussione, successivamente qualificato come corruzione; conf., Sez. 6 - , Sentenza n. 44369 del 25/09/2019, Capone, Rv. 277213 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in tema di prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di concussione, commesso prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora il fatto sia successivamente riqualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità, non richiedono i riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., proprio perché la condotta del dichiarante era penalmente irrilevante rispetto alla norma incriminatrice al tempo vigente; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 28110 del 16/04/2010, PG e PC in proc. Spiezia, Rv. 247773 - 01, secondo cui le dichiarazioni assunte dalla persona offesa del reato di concussione rimangono utilizzabili "erga alios" anche qualora il fatto sia stato successivamente riqualificato come corruzione impropria susseguente; Sez. 6, Sentenza n. 24180 del 25/03/2003, Zanni, Rv. 225675 - 01 che, in via generale, aveva fatto presente che le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in forza sia del principio di conservazione degli atti processuali, che della regola generale del "tempus regit actum" (nella specie, il dichiarante era stato sentito come vittima di una concussione, per poi assumere lo status di indagato di corruzione attiva).

6.2 La Corte, invece, ha puntualmente motivato sulle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 323bis cod. pen. in termini di cui, a dire il vero, il ricorso si è disinteressato.

Quanto alla pur dedotta questione della configurabilità della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte ha definito "elevato" l'importo di 1.000 Euro escludendo così la esistenza dei relativi presupposti tenuto conto, in primo luogo, che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sussiste solo se il danno è, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve, ma di rilevanza minima dal punto di vista oggettivo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 27/02/1990, Leone, Rv. 184484 - 01) dovendosi ad ogni modo avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief Boulbaba, Rv. 275950 - 01).

Per altro verso, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'attenuante speciale prevista dall'art. 323bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 8295 del 09/11/2018, Santimone Nicola, Rv. 275091 - 01).

Anche in tal caso la Corte ha congruamente ed esaustivamente considerato da un lato la entità della somma richiesta dal (omissis) ma, anche, la personalità dell'imputato ed il carattere in qualche modo "seriale" della condotta consistente nel chiedere ai propri pazienti delle somme di denaro per eseguire interventi o comunque svolgere attività medica nell'ambito di una struttura convenzionata con il SSN.

6. Il ricorso, dunque, è infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili nel grado da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto della media tariffaria e degli aumenti previsti per la difesa di più parti con posizione analoga.

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in favore di (omissis)
(omissis) in Eur0 6.000 oltre accessori di legge;
in favore di (omissis) in complessivi Euro 4.500 oltre accessori di legge; in favore di Casa di (omissis) che liquida in complessivi Euro 3.510 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, l'1.7.2022

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrecca



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
21 SET. 2022



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pinelli

